

N. R.G. 6027/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Alessia Busato	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **6027/2018** promossa da:

SISMA S.P.A (C.F. 01271740209), con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Fermi e Oscar Podda

attrice - opponente

contro

LUCIANO FAVERO (C.F. FVRLCN60T12Z401K), con il patrocinio dell'avv. Sara Lucchini

convenuto - opposto

CONCLUSIONI

Per Sisma s.p.a.:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell’opposizione proposta da Sisma S.p.A. e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

- dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 932/2018 (N.R.G. 366/2018) emesso dal Tribunale di Brescia per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa;

- nel merito rigettare in ogni caso qualsivoglia domanda del Dott. Luciano Favero nei confronti della Sisma S.p.A. in quanto infondata in fatto e diritto.

NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE



- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, che il Dott. Luciano Favero si è reso inadempiente ai doveri e/o alle obbligazioni che su di lui incombevano in qualità di amministratore delegato della Sisma S.p.A. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento in favore della Sisma S.p.A. di tutti i danni subiti e subendi da quest'ultima quantificati nella misura complessiva di almeno euro 687.154,30, di cui euro 468.816,00 in relazione alle parcelle saldate da Sisma S.p.A. allo studio legale GOP – euro 203.610,31 per i maggiori costi sostenuti dalla Sisma S.p.A. in relazione alla ridefinizione dei termini e delle condizioni dell'Accordo di Ristrutturazione 2015 ed euro 14.719,06 a titolo di rimborso spese indebitamente sostenute ovvero nel diverso, maggiore o minore importo, che risulterà accertato in corso di causa – da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. – oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Il tutto con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite, maggiorate del 15% per spese generali, ai sensi del D.M. 55/2014, oltre accessori di legge da distrarsi a favore dei legali difensori della Sisma S.p.A.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ammettersi interrogatorio formale del Dr. Luciano Favero e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1. “Vero che in data 15 gennaio 2016 si tenne una riunione presso gli uffici dello Studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners in Milano, Piazza Belgioioso 2, alla presenza dell'Avv. Alessandro Giuliani, del Dr. Alessandro Lotti e del Dr. Alfredo Lotti nel corso della quale l'Avv. Alessandro Giuliani presentava a Sisma il Dr. Luciano Favero come un professionista esperto di ristrutturazioni aziendali con pregresse esperienze come Chief Restructuring Officer nel settore del sistema bancario e suggeriva a Sisma la sua nomina come amministratore delegato in sostituzione dell'amministratore delegato Fabio Gandolfi”
2. “Vero che lo Studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, prima della riunione del 15 gennaio 2016 di cui al capitolo di prova articolato sub. 1, già conosceva il Dr. Luciano Favero ed intratteneva con lo stesso rapporti di natura professionale”.

Sul capitolo di prova articolato sub. 1 si indica a teste il Dr. Alfredo Lotti domiciliato presso Sisma S.p.A. in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto 9.

Sul capitolo di prova articolato sub. 2 si indica a teste l'Avv. Pierantonio Luceri domiciliato presso lo Studio Laward in Milano, Foro Buonaparte 22.”.



Per Luciano Favero:

“Nel merito:

1. confermare il decreto ingiuntivo n. 932/2018 – RG n. 366/2018 R.G. emesso dal Tribunale di Brescia in data 27.02.2018, disattese ogni contraria istanza, domanda ed eccezione formulate dalla parte opponente nel corso del presente giudizio in quanto infondate in fatto e in diritto;
2. respingere le domande riconvenzionali formulate in ricorso in quanto prive di prova e, comunque, sformite del benché minimo fondamento;
3. condannare la società opponente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d’ufficio in via equitativa.

In ogni caso: rifondere spese e competenze di causa, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale nonché per testi sulle circostanze capitolate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2) e n. 3) c.p.c. , con abilitazione a prova contraria sulle contingenze dedotte dalla difesa avversaria”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Repert. n. 1899/2022 del 05/04/2022

1.- Luciano Favero, già amministratore delegato di Sisma s.p.a. (di seguito anche solo “Sisma” o “la Società”), ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia il decreto ingiuntivo n. 932/2018 del 27.02.2018 (R.G. n. 366/2018) col quale è stato intimato alla Società il pagamento in favore del ricorrente dell’importo di € 276.311,88, oltre interessi e spese di procedura, di cui € 76.311,88 a titolo di compenso di amministratore per le mensilità di novembre e dicembre 2017 ed € 200.000,00 a titolo di “equo indennizzo e ... corrispettivo degli impegni assunti ai sensi dei precedenti articoli 1.1. e 1.2.”, così come pattuito tra le parti in sede di “accordo di fine mandato”.

Avverso il predetto provvedimento monitorio ha proposto opposizione la Società, eccependo la violazione da parte del ricorrente degli obblighi di diligenza imposti dalla legge e dalle norme statutarie, per aver autorizzato incautamente per conto di Sisma il pagamento di ingenti somme di denaro senza averne preventivamente verificato la “effettiva debenza” e per aver offerto, nell’ambito della procedura di ristrutturazione del debito della Società, “dati contabili e/o finanziari” non corrispondenti alla reale situazione della Società, ponendo a serio rischio la rinegoziazione dell’“Accordo di Ristrutturazione 2015” stipulato da Sisma con il sistema bancario e l’Agente Loan Agency Services s.r.l., rendendo necessario commissionare nuovi incarichi di verifica, rielaborazione e attestazione dei dati economico-finanziari nonché di assistenza legale nella negoziazione delle modifiche all’accordo predetto. La Società ha, inoltre, eccepito indebiti rimborsi spese richiesti e ottenuti dal dott. Favero per complessivi € 14.719,50, di cui € 365,50 per il periodo febbraio-14 marzo 2016, allorquando l’opposto non era ancora amministratore delegato della Società, ed € 14.354,00 per i trasferimenti dalla propria residenza di Treviso alla sede di Sisma a Mantova, unilateralmente stabiliti dall’a.d. e non oggetto di accordo con la Società.

Dedotto, conseguentemente, il diritto di Sisma di sospendere *ex art. 1460 c.c.* i pagamenti dovuti in forza della transazione e dedotta altresì la responsabilità del dott. Favero verso la Società *ex art. 2392 c.c.*, l’opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell’avversaria domanda di pagamento, nonché per la condanna, in via riconvenzionale, del convenuto al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla Società, quantificati in € 687.154,30 o nel diverso importo da determinarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi.

Alla prima udienza di trattazione il g.i. ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e assegnato alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.

All’esito dello scambio delle relative memorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e ivi rimessa al collegio per la decisione, previa



concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2.- Il credito azionato dal dott. Favero *ex art.* 633 c.p.c. è certo, liquido ed esigibile, fondandosi sui seguenti presupposti, incontestati e documentali:

i) a far data dal 18.3.2016, l'opposto ha rivestito presso Sisma s.p.a. la carica di amministratore delegato dietro corresponsione di un compenso fisso mensile di € 38.155,94, oltre al rimborso delle spese "ragionevolmente sostenute e documentate";

ii) in data 23.10.2017, il convenuto ha rimesso al consiglio di amministrazione le deleghe a lui conferite cessando contestualmente di rivestire la carica di amministratore delegato;

iii) in pari data, Sisma e il dott. Favero hanno concluso un accordo transattivo di fine mandato in forza del quale Sisma ha - tra l'altro - assunto l'obbligo di pagare al ricorrente il compenso fisso mensile per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché una somma omnicomprensiva di € 200.000,00, a titolo di equo indennizzo e corrispettivo degli impegni assunti ai sensi degli articoli 1.1. e 1.2. dell'accordo di fine mandato, da corrispondersi al più tardi entro il 15.1.2018;

iv) Sisma ha corrisposto la sola mensilità di ottobre 2017, omettendo il pagamento delle ulteriori somme di cui all'accordo transattivo.

Tali circostanze sono documentali (cfr. docc. 2, 4 fasc. monitorio; docc. 4, 9 e 10 di parte opponente) e riportate senza contestazioni dalla stessa attrice (cfr. pag. 7 e 8 dell'atto di citazione), la quale ha negato l'esistenza del proprio debito unicamente in ragione del dedotto inadempimento del convenuto ai doveri di diligenza propri della carica ricoperta, inadempimento in tesi attorea idoneo altresì a comportare la responsabilità del convenuto *ex art.* 2392 c.c.

2.1.- Sennonché, il contenuto e la natura della transazione di fine mandato sottoscritta tra le parti impediscono di porre in contestazione l'esistenza del credito per compensi e indennizzo azionato dal dott. Favero, mentre eventuali profili di responsabilità di quest'ultimo per presunti atti di *mala gestio* compiuti in corso di rapporto potrebbero - in quanto non preclusi dalla transazione - condurre al riconoscimento di un controcredito risarcitorio della Società solo ove rigorosamente allegati e provati (sul punto si tornerà *infra*).

La stessa opponente, omettendo di contestare validità ed efficacia del negozio transattivo in esame, mantiene distinta l'obbligazione pecuniaria assunta nei confronti del convenuto "al momento della remissione al CdA della Società delle deleghe a suo tempo ricevute ... per regolare le ragioni di natura economica del dott. Favero a fronte dell'anticipata cessazione dalla carica" dal presunto credito "risarcitorio" dalla stessa vantato che, quanto meno in ragione della sua natura illiquida, abilitava a



ritenere “non ... opportuna la sospensione preveduta dal secondo comma dell'art. 1243 c.c.” (cfr. comparsa conclusionale ai parte attrice, pagg. 3-4).

L'efficacia novativa della transazione (così come esplicitata nel testo dell'accordo) presuppone, nei limiti di quanto transatto, una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti (*ex multis*, Cass. n. 21371/2020).

Ma anche nella transazione c.d. “semplice” o “conservativa”, con cui le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, senza crearne uno nuovo, il rapporto che ne discende è comunque regolato dall'accordo transattivo e non già da quello che in precedenza vincolava le parti medesime, con la conseguenza che la successiva scoperta di inadempimenti non rilevati al momento della transazione può essere eventualmente fatta valere con l'impugnazione per errore dell'accordo transattivo (nella specie non proposta), siccome rilevante ove abbia ad oggetto il presupposto della transazione e non già le reciproche concessioni (Cass. n. 11632/2010).

Nel caso in esame, dalla lettura del testo dell'accordo emerge che, a fronte delle dimissioni dalla carica di a.d. e delle rinunce operate dal dott. Favero ai punti 1.1., 1.2. e 1.3. della transazione, la Società si è obbligata “a continuare a versare al Dott. Favero il compenso fisso mensile a lui attribuito per la carica di amministratore delegato”, pari a € 38.155,94, “fino alla data del 31.12.2017, anche laddove lo stesso cessi di essere un componente del consiglio di amministrazione della Società per qualsiasi ragione o causa intervenuta prima di tale data”, e ciò “entro la fine del mese novembre ed entro la fine del mese di dicembre”; la Società si è, inoltre, impegnata a versare al dott. Favero l'importo di € 200.000,00 a titolo di “equo indennizzo e come corrispettivo degli impegni assunti ai sensi dei precedenti articoli 1.1. e 1.2.”.

È pacifico che la Società abbia corrisposto all'ex a.d. unicamente la mensilità di ottobre 2017, rimanendo quindi debitrice dell'importo di € 276.311,88, di cui € 76.311,88 a titolo di compenso di amministratore per le mensilità di novembre e dicembre 2017 ed € 200.000,00 a titolo di “equo indennizzo e ... corrispettivo degli impegni assunti ai sensi dei precedenti articoli 1.1. e 1.2.”.

Sussiste, pertanto, il diritto di Luciano Favero a vedersi corrisposto da parte di Sisma s.p.a. l'importo capitale di € 276.311,88 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze pattuite nell'accordo al pagamento effettivo, così come riconosciuto nel decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.

3.- La Società ha promosso in via riconvenzionale azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore, contestandogli:



- di aver dato corso al pagamento di parcelle emesse dallo Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (di seguito anche solo “GOP”) - incaricato dalla Società, con tre distinti mandati rispettivamente in data 21.10.2015, 3.3.2016 e 16.3.2016, di svolgere attività di assistenza professionale in relazione *i*) ai rapporti con il sistema bancario in vista della sottoscrizione dell’“Accordo di Ristrutturazione 2015”, *ii*) alla procedura di revoca del precedente amministratore delegato con promozione di azioni giudiziarie, anche cautelari, *iii*) all’attività ordinaria in materia contrattuale, societaria e di diritto di lavoro - il tutto “per l’esorbitante importo di euro 768.418,61 (per l’attività prestata nel periodo decorrente dall’aprile 2016 all’ottobre 2017)” (cfr. atto di citazione, pag. 10), senza pretendere dal predetto Studio Legale la doverosa rendicontazione delle attività svolte, onde consentire la verifica della congruenza degli onorari richiesti, nonché la preventiva stima dei costi relativi a ciascuna fase di assistenza e consulenza legale, distinti dalle spese;
 - di aver dato corso ai predetti pagamenti nella consapevolezza che gli stessi eccedevano i limiti di spesa pattuiti all’art. 11.1 (gg) dell’“Accordo di Ristrutturazione 2015”, fornendo così alle banche la ragione per recedere da tale accordo;
 - di aver presentato al sistema bancario, nelle comunicazioni finalizzate all’ottenimento del c.d. “waiver” e della modifica dei termini e delle condizioni dell’Accordo, dati contabili ed economici non corrispondenti al reale andamento economico finanziario della Società, con particolare riferimento alla posizione finanziaria netta al 30.9.2017, stimata dal Favero in “circa € 70 mln” a fronte dell’effettivo valore di € 72.969.572,00;
 - di aver richiesto e ottenuto dalla Società indebiti rimborsi spese per complessivi € 14.719,50, di cui € 365,50 per il periodo febbraio-14 marzo 2016, allorquando il dott. Favero non era ancora amministratore delegato di Sisma, ed € 14.354,00 per i trasferimenti dalla propria residenza di Treviso alla sede di Sisma a Mantova, unilateralmente stabiliti dall’a.d. e non oggetto di accordo con la Società.
- 3.1.- Giova premettersi che l’azione di responsabilità non è preclusa dall’intervenuta transazione: nell’accordo di fine mandato, infatti, mentre il dott. Favero ha dichiarato di rinunciare a ogni ulteriore pretesa nei confronti di Sisma, la Società non ha abdicato ad eventuali azioni di responsabilità verso l’a.d. per ipotetici atti di *mala gestio* compiuti nel corso delle pregresse attività gestorie.
- Le censure poste a sostegno della domanda risarcitoria si rivelano, nondimeno, inidonee a configurare a carico dell’opposto le ipotesi di responsabilità lamentate.
- 3.2.- Con riferimento al pagamento delle note pro forma emesse dallo studio legale GOP, parte attrice, a ciò onerata *ex art.* 2697 c.c., ha omesso di allegare, prima ancora che dimostrare, gli elementi necessari a verificare l’asserita incongruità dei compensi pagati in riferimento all’attività professionale effettivamente svolta dai professionisti.



Se è, infatti, vero che nell'azione contrattuale di responsabilità e onere del convenuto amministratore dimostrare di aver correttamente adempiuto all'incarico ricoperto - nella fattispecie, stanti le censure avversarie, dimostrare di aver puntualmente verificato entità, effettività e inerenza delle prestazioni professionali esposte nelle parcelle presentate dallo studio GOP di cui l'a.d. ha disposto il pagamento¹ - è altrettanto vero che spetta a parte attrice, che ha invocato la responsabilità *ex art.* 2392 c.c. del convenuto, fornire gli elementi necessari alla individuazione e, quindi, quantificazione del pregiudizio economico asseritamente subito in conseguenza delle omissioni lamentate.

Ed invero, nelle azioni di responsabilità contrattuale, l'onere di provare il danno e il nesso causale con l'inadempimento allegato resta a carico dell'attore, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (cfr. *ex multis*, Cass. n. 2975/2020, conf. a Cass. n. 17441/2016, secondo cui: "la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società - o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta *ex art.* 146 l.fall. - deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dall'*art.* 2391 c.c., ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti").

Competeva, dunque, all'attrice fornire la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia dipeso dal comportamento inadempiente o illecito dell'amministratore, non essendo l'antigiuridicità della condotta allo stesso attribuita di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società.

Nel caso in esame la difesa attorea, richiamati l'oggetto e i criteri di determinazione di onorari e spese contenuti nei mandati conferiti allo studio GOP rispettivamente in data 21.10.2015, 3.3.2016 e 16.3.2016, si è limitata ad affermare genericamente la "esorbitanza", per le prestazioni rese nel periodo decorrente dall'aprile 2016 all'ottobre 2017², degli importi pretesi dallo studio legale e allo stesso

¹ Onere che deve ritenersi non compiutamente assolto dal dott. Favero, non essendo a tal fine sufficienti i messaggi whatsapp scambiati tra il presidente del c.d.a. Alessandro Lotti e il socio di GOP avv. Giuliani (cfr. docc. 18 e 19 di parte convenuta), generici e del tutto sporadici; le comunicazioni e-mail allegate sub docc. 31, 32, 33 e 34 vanno, poi, ritenute inammissibili in quanto non costituenti "prova contraria" in ordine alle avversarie allegazioni e deduzioni, bensì elementi che avrebbero dovuto formare oggetto di prova "diretta" del corretto adempimento degli obblighi gravanti sull'amministratore.

² In realtà, tra le parcelle contestate dall'attrice vi è quella prodotta *sub* doc. 14, inerente l'attività di assistenza e consulenza legale relativa al nuovo assetto di *governance* resa da GOP a favore di Sisma già a partire dall'ottobre 2015 (la parcella concerne il periodo ottobre 2015- febbraio 2016).



liquidati su disposizione del Favero in assenza di una “dettagliata rendicontazione delle attività effettivamente svolte”, individuando il danno asseritamente patito dalla Società nei seguenti termini:

- a) € 88.816,00 “relativi alla parcella pagata per la presunta assistenza ordinaria” (cfr. atto di citazione, pag. 22), ossia l’intera somma portata dalla “fattura M00885/17” emessa da GOP in data 18.4.2017 per l’attività di assistenza e consulenza legale generale di cui al mandato del 16.3.2016;
- b) € 200.000,00 “rispetto agli oltre euro 300.000,00 pagati dalla società per l’assistenza legale relativa alla revoca del precedente amministratore delegato...e alla nomina del nuovo...; la stima del danno è stata operata assumendo che la Società dovesse pagare la parcella sulla base di una ipotetica (e non concordata) applicazione di onorari secondo quanto previsto dal tariffario legale, per le attività che hanno riguardato questo specifico incarico (procedimento cautelare di sequestro e successivo accordo transattivo, applicando i valori massimi del tariffario legale nello scaglione tra 2 e 4 milioni di valore), il cui ammontare potrebbe raggiungere (largamente per eccesso) l’importo massimo di euro 100.000,00 sommando le relative voci di spesa” (cfr. atto di citazione, pag. 23);
- c) € 180.000,00 “rispetto agli oltre 297.000,00 euro pagati dalla società per l’assistenza relativa (i) alla concessione del waiver in relazione all’Accordo di Ristrutturazione e (ii) per l’asserita assistenza inerente la ridefinizione della governance societaria della Società (Cfr. doc. 14³); anche in questo caso si è ritenuto opportuno calcolare il danno utilizzando dei parametri di riferimento oggettivo quali (a) il compenso che lo studio legale Bonelli Erede ha richiesto alle banche per svolgere (lato banche) le medesime attività svolte dallo studio GOP per la Società, pari a complessivi euro 90.000,00 (doc. 28) e (b) assumendo che la Società dovesse pagare la parcella relativa all’assistenza sulla governance societaria, sulla base di una ricostruzione a posteriori delle attività di consulenza legale che sono state svolte a favore della Società, in relazione a questo specifico incarico, il cui ammontare potrebbe raggiungere l’importo di euro 30.000,00” (cfr. atto di citazione, pag. 23).

Invero, come emerge in maniera evidente dalle richiamate allegazioni attoree, la Società non contesta che GOP abbia effettivamente svolto l’attività volta per volta esposta nelle parcelle prodotte in atti, portando a termine con la dovuta professionalità i diversi incarichi ricevuti; ciò che viene contestato (al Favero) è la congruità degli importi percepiti dallo studio professionale.

Carente o errato è, tuttavia, il criterio utilizzato dall’attrice per effettuare il giudizio di comparazione che la induce a concludere per l’“esorbitanza” delle somme pagate a GOP e a quantificare i relativi danni.

Tutte le parcelle oggetto di contestazione si riferiscono ad attività strettamente inerenti i mandati conferiti da Sisma allo studio GOP, né ciò è contraddetto dall’attrice.

³ Si tratta della fattura citata nella nota precedente.



Orbene, i tre incarichi - concernenti, lo si ricorda, le attività di *i)* assistenza professionale in relazione ai rapporti con il sistema bancario in vista della sottoscrizione dell'“Accordo di Ristrutturazione 2015” e alla valutazione degli assetti gestionali in funzione di una migliore valorizzazione della società medesima, ivi inclusa l'attività di selezione di nuove figure professionali da inserire in azienda (mandato del 21.10.2015), *ii)* assistenza professionale in relazione alla procedura di revoca dell'amministratore delegato in carica e alla promozione di azioni giudiziarie, anche cautelari, nei suoi confronti (mandato del 3.3.2016) e *iii)* prestazione di attività ordinaria in materia contrattuale, societaria e di diritto del lavoro (mandato del 16.3.2016) - prevedevano l'applicazione di una tariffa oraria media (€ 350,00/h per i primi due mandati, € 280,00 per il terzo mandato, importo quest'ultimo negoziato dal convenuto) e di un *success fee* predeterminato in base agli obiettivi raggiunti.

L'attrice non contesta che il numero delle ore lavorate dallo studio GOP (ricavabile con una semplice operazione di divisione) sia compatibile con l'attività effettivamente prestata dai professionisti dello studio legale, né che gli obiettivi prefissati siano stati effettivamente raggiunti, e non fornisce elementi per verificare - eventualmente a mezzo di c.t.u. (nemmeno richiesta) - una ipotetica sproporzione tra attività prestata e ore lavorate.

D'altra parte, i parametri di comparazione utilizzati dall'attrice (consistenti, ad esempio, nell'assumere “che la Società dovesse pagare la parcella sulla base di una ipotetica e non concordata applicazione di onorari secondo quanto previsto dal tariffario legale” oppure nel “compenso che lo studio legale Bonelli Errede ha richiesto alle banche per svolgere -lato banche- le medesime attività svolte dallo studio GOP per la Società”) sono del tutto inadeguati allo scopo, in quanto difformi dal criterio della tariffa oraria predeterminata, espressamente stabilito nei mandati stipulati tra le parti.

Non possono, pertanto, ritenersi configurabili i pregiudizi lamentati dalla difesa attorea nei termini sopra indicati, né sono stati offerti elementi idonei alla individuazione e quantificazione degli effettivi danni patiti dalla Società in conseguenza delle omesse verifiche del convenuto: ne deriva il necessario rigetto della domanda risarcitoria.

3.3.- Con la seconda censura mossa all'operato del convenuto la Società gli contesta di aver offerto al ceto bancario, nell'ambito della procedura di ristrutturazione del debito a cui la stessa era sottoposta, dati contabili e/o finanziari contrari al suo reale andamento, ponendo così fortemente a rischio la rinegoziazione dell'accordo di ristrutturazione in essere con le banche. In questo caso il danno sarebbe rappresentato dai “costi e ... spese (onorari professionali) che la società ha dovuto pagare dal mese di novembre 2017 e fino al mese di aprile 2018, al fine di rivedere e rettificare la documentazione economico-finanziaria predisposta per richiedere ed ottenere il ‘waiver’ dal ceto bancario così come il testo del ‘waiver’ stesso e dei relativi allegati”, per il complessivo importo di € “178.610,31 come



emerge dalle fatture pagate o in corso di pagamento ai professionisti che hanno assistito la società in merito a tale attività (Studio Bonamini, Ristrutturazioni & Sviluppo Srl, Studio Legale Osborne Clarke, Accuracy – doc. 29) e che hanno assistito le Banche (Studio Legale Bonelli Errede – doc. 29), oltre al mandato da ultimo stipulato con KPMG – doc. 30”.

Senonché, difetta in primo luogo la specifica allegazione - oltre che la puntuale dimostrazione - della effettiva incidenza dei presunti errori commessi dal convenuto nella determinazione della posizione netta finanziaria al 30.9.2017⁴ e nella proposta del set di covenants finanziari del 11.10.2017⁵ sui nuovi incarichi commissionati dalla Società ai professionisti tra la fine dell’anno 2017 e i primi mesi del 2018: in particolare, l’informazione inerente la PNF - invero elaborata e comunicata dall’Ufficio Tesoreria della Società a ciò appositamente preposto (cfr. docc. 26-28 di parte convenuta) - costituiva dato intermedio, successivo alla relazione semestrale del 30.6.2017 e che non risulta aver inciso sulla relazione approvata dal c.d.a. il 23.10.2017. Anche in punto di covenants, dalla stessa documentazione attorea emerge come la Società, tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, abbia inviato al ceto bancario plurime richieste di “waiver”, delle quali la stessa lettera di proposta di covenants del 26.1.2018 (successiva alle dimissioni del Favero e in tesi attorea dimostrativa degli errori commessi da quest’ultimo), che “annulla e sostituisce le Richieste di Waiver inviate in data 12.06.2017, 1.12.2017 e 9.1.2018” (cfr. doc. 36 di parte attrice), non risulta aver ottenuto l’accettazione definitiva da parte delle Banche. Invero, come si legge a pag. 10 della Nota Integrativa al Bilancio 2017 di Sisma (*sub* doc. 35 di parte attrice), “il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che alcune previsioni economiche e finanziarie relative all’esercizio 2018 indicate nell’Accordo 2015 risultano non più rappresentative delle performance aziendali, ha ritenuto opportuno provvedere alla redazione di un nuovo piano 2018-2022 e negoziare con le Banche finanziatrici un nuovo set di covenants per gli esercizi 2018-2022 (“Covenant Reset”) [...] Il 3 agosto 2018 la Società ha ricevuto il Waiver sugli esercizi 2015, 2016 e 2017 e dopo aver effettuato tutte le necessarie verifiche, pur sussistendo aree di incertezza rilevante, tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell’impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale, gli Amministratori hanno riscontrato la disponibilità del ceto bancario alla rivisitazione dei covenant per gli esercizi 2018 e successivi...”.

La Società non ha dunque dimostrato (e neanche specificamente allegato) di aver affidato ai professionisti sopra indicati l’incarico di rielaborare i propri dati economico-finanziari “in ragione” dei presunti “errori” commessi dal convenuto, ovvero che tali “errori” abbiano comportato un

⁴ Alla data del 30.9.2017 il dato corretto sarebbe stato di 73 milioni di euro a fronte dei 70 milioni rilevati dal convenuto.

⁵ Nella quale “erroneamente” il convenuto avrebbe confermato il set proposto con la comunicazione del 12.6.2017 nonostante “già dai primi mesi dell’esercizio 2017 la Società presentava una performance che rendeva i parametri finanziari elaborati dal convenuto opposto non realistici” (cfr. atto di citazione, pag. 13).



rallentamento o una maggiore attività a carico dei consulenti, tale da aumentare i relativi costi, risultando, per contro, evidente che, al fine di procedere alla revisione del set di covenants che la Società stessa si era prefissata di formulare con la richiesta del “waiver”, i consulenti incaricati avrebbero dovuto verificare ed elaborare i dati, attuali e prospettici, aggiornati al momento dell’ultima richiesta di modifica del testo dell’Accordo.

Nessuna prova emerge, pertanto, che la Società abbia riaperto il processo inerente le verifiche sulla tenuta dell’accordo a causa dei presunti errori di valutazione commessi dal dott. Favero, né che siano stati tali errori ad incidere sulle rilevanti modifiche apportate alla proposta contenuta nella richiesta di “waiver” 2016.

Il danno, nei termini prospettati dall’attrice, non può, pertanto, ritenersi dimostrato né in quanto tale (il mero pagamento di parcelle per attività di consulenza commissionata a professionisti non integra, infatti, di per sé un danno) né quale conseguenza del dedotto inadempimento.

3.4.- Infine, con riferimento alle somme percepite dal convenuto a titolo di rimborso spese, nessun atto di *mala gestio* è configurabile, dal momento che ogni rimborso spese risulta specificamente autorizzato per la Società dal presidente del consiglio di amministrazione, mediante apposizione della relativa sottoscrizione sulle note via via presentate dall’amministratore (tutte prodotte in atti: cfr. doc. 29 di parte convenuta).

Con particolare riferimento al rimborso di 365,50 per il periodo febbraio-14 marzo 2016, nel quale, secondo quanto lamentato dall’attrice, il dott. Favero non era ancora a.d., è sufficiente rilevare che già il 12.2.2016 l’opposto era stato nominato consigliere di amministrazione, sicché, anche in relazione a detto intervallo temporale, sono stati correttamente richiesti e ottenuti i rimborsi delle spese sostenute dall’allora consigliere di amministrazione.

4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 520.000,00 e 1.000.000,00 (con applicazione *ex art. 6* del d.m. di una maggiorazione del 15% sui compensi previsti dall’ultimo scaglione tabellare) relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta l’opposizione proposta da Sisma s.p.a. nei confronti di Luciano Favero avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 932/2018 emesso dal Tribunale di Brescia in data 27.02.2018



(R.G. n. 366/2018), che conferma;

rigetta le ulteriori domande proposte da Sisma s.p.a. nei confronti di Luciano Favero;

condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in € 24.595,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 4 aprile 2022

Il giudice relatore

dott. Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

